

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27427 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MORRA MARIO
Data Udienza: 18/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cutillo Bruno, nato a Latina il 28/02/1962
avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di Venezia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Lorenzo Magnarelli, il quale si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova nei confronti di Bruno Cutillo in relazione ai reati di occultamento e distruzione di documenti contabili, di cui agli artt. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 (capo 5), e di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. (capo 6), in relazione al fallimento della società "CF Metalli s.r.l.", dichiarato dal Tribunale

di Padova il 24 ottobre 2014, della quale l'odierno ricorrente aveva rivestito la carica di legale rappresentante dal 14 novembre 2013 fino alla data del fallimento; con il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Cutillo è costituito da quattro motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 74/2000.

La condotta di distruzione o di occultamento delle scritture contabili, si osserva, presupporrebbe l'operatività dell'ente obbligato alla tenuta della documentazione, mentre, nel caso in esame, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la società era divenuta inattiva nel momento in cui il ricorrente aveva assunto la carica di rappresentante legale. Non vi sarebbe stata, dunque, una valutazione in ordine alla lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale, confuso dalla Corte di appello di Venezia con quello proprio del diverso reato di bancarotta documentale.

Sul piano soggettivo, inoltre, l'insussistenza del dolo specifico di evadere le imposte emergerebbe dal fatto che la condotta in contestazione sarebbe stata successiva rispetto alle dichiarazioni reddituali e, quindi, eventualmente posta in essere non al fine di evadere le imposte ma di occultare le prove dell'evasione (sul punto viene citata anche Sez. 3, 18/04/2016, n. 15900).

2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale, in relazione all'art. 161, comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione per essere stato applicato l'aumento del termine di prescrizione per effetto della recidiva reiterata e specifica anche in relazione al reato di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000, benché la recidiva fosse contestata solo in relazione al reato di bancarotta documentale.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo generico e specifico del reato di bancarotta documentale contestato al capo 6).

Il ricorrente, si osserva, poneva la società in liquidazione e ciò sarebbe incompatibile con il dolo della bancarotta documentale generica. La sentenza impugnata, inoltre, non conterrebbe una motivazione adeguata in ordine alla sussistenza del dolo specifico di conseguire un profitto o di determinare un danno ai creditori.

2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Venezia ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per i due reati in contestazione, in violazione delle regole di giudizio poste dagli articoli 192 e 533 cod. proc. pen. e disattendendo le argomentazioni sviluppate nei motivi precedenti, idonee a sostenere una ricostruzione alternativa ed antagonista rispetto alla ricostruzione accolta dalla Corte territoriale, caratterizzata altresì da uno spessore logico superiore rispetto a quest'ultima.

3. Si è proceduto in udienza pubblica con la partecipazione delle parti, che hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente al motivo riguardante la sussistenza del dolo del reato di bancarotta documentale, mentre per il resto è inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Dalle conformi sentenze di merito risulta, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti del vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che a Bruno Cutillo, all'atto dell'assunzione della carica di legale rappresentante della società fallita, era stata consegnata l'intera documentazione contabile della società. Tale circostanza è stata desunta dalle dichiarazioni testimoniali richiamate dai giudici di merito ed è stata valorizzata in modo logico per escludere che l'addebito riguardasse la mera omessa istituzione o il mancato aggiornamento delle scritture nel periodo successivo alla sua nomina.

La prospettazione difensiva, incentrata sull'inattività della società negli ultimi mesi di gestione, non coglie dunque la *ratio decidendi* della sentenza impugnata: al ricorrente non è stato contestato soltanto di non avere curato la contabilità relativa al periodo in cui egli aveva rivestito la carica di amministratore, ma di avere occultato o distrutto anche la documentazione preesistente, ricevuta dai precedenti amministratori e non più rinvenuta, così da impedire o comunque rendere significativamente più difficoltosa la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della società.

Va, al riguardo, ribadito che il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non richiede l'assoluta impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, essendo sufficiente che la condotta di occultamento o distruzione della documentazione obbligatoria renda tale ricostruzione non agevole, ovvero

possibile solo attraverso l'acquisizione di elementi presso terzi. La fattispecie tutela, infatti, l'interesse dell'amministrazione finanziaria alla immediata e completa conoscibilità della situazione contabile del contribuente, sicché l'offesa non è esclusa dalla successiva possibilità di ricostruzione induttiva o indiretta dei dati economici (sul punto, si veda Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005 – 01).

Quanto all'elemento soggettivo, con motivazione non illogica la Corte territoriale ha ritenuto integrato il dolo specifico di evasione sulla base delle modalità della condotta, ovvero la consegna della documentazione contabile al Cutillo all'atto della sua nomina (confermata da una pluralità di testi escussi) e la successiva sottrazione della stessa poco prima dell'inizio della verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società nel mese di ottobre 2014.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la finalità evasiva, richiesta dalla norma incriminatrice, non postula che la distruzione o l'occultamento intervengano prima della presentazione della dichiarazione fiscale, potendo essa consistere anche nell'intento di impedire o ostacolare l'accertamento di pregresse violazioni degli obblighi dichiarativi e, dunque, di sottrarre all'amministrazione finanziaria la possibilità di verificare l'effettiva consistenza dei redditi o del volume d'affari.

In tema di occultamento delle scritture contabili, del resto, l'occultamento integra una condotta a carattere permanente, che si protrae sino al momento in cui perdura l'obbligo di esibizione e, comunque, sino alla cessazione dell'attività di controllo; ne consegue che la finalità di evasione può riguardare anche l'impedimento dell'accertamento di imposte già dovute e non dichiarate.

Questa Corte ha infatti ripetutamente osservato che il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, realizzato *sub specie* di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, sicché la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento, indipendentemente da eventuali condotte collaborative del contribuente sottoposto a verifica (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669 – 01; Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 – 01).

Né la sentenza citata dal ricorrente (Sez. 3, 18/04/2016, n. 15900) esprime principi di segno contrario, essendosi solo escluso, in quel caso, che gli elementi raccolti fossero sufficienti a dimostrare la sussistenza del dolo dell'imputato.

3. Il secondo motivo non è proponibile perché "inedito" ed è comunque manifestamente infondato.

Dalla lettura dell'atto di appello emerge che il ricorrente non avesse posto la questione relativa alla contestazione della recidiva ad uno solo dei capi di imputazione, sicché, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo non è proponibile in questa sede, dovendosi ribadire il principio secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del "*tantum devolutum quantum appellatum*" (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01).

La censura è comunque manifestamente infondata perché muove dal presupposto, smentito dal contenuto dell'imputazione, che la recidiva reiterata e specifica fosse stata contestata soltanto in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale. Dalla lettura del capo di imputazione emerge, invece, che la recidiva era riferita alla posizione dell'imputato e riguardava entrambi i reati oggetto di contestazione.

Ne consegue la correttezza dell'applicazione dell'aumento del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., non essendo ravvisabile alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione né alcuna lesione del diritto di difesa, avendo l'imputato avuto piena contezza della contestazione della recidiva nella sua integralità.

4. Il terzo motivo del ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di bancarotta documentale, è invece fondato.

4.1. Preliminarmente deve osservarsi che, secondo la pacifica e consolidata elaborazione di questa Corte, «la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico» (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 – 01).

È stato successivamente chiarito che la bancarotta documentale "generica" implica che la contabilità sia stata effettivamente tenuta ma con omissioni o alterazioni di dati tali da renderla del tutto fuorviante ai fini della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società.

L'omessa tenuta delle scritture contabili, per contro - pur certamente riconducibile nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n. 2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del

volume d'affari, a "*fortiori*" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità – richiede la dimostrazione del dolo specifico, ovvero lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, giacché risulterebbe altrimenti impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992).

Si è così osservato che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento "ovvero" di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l'occultamento)» (tra le tante, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 – 01).

Conclusivamente, la bancarotta documentale "specificata" è configurabile nei casi di sottrazione (e in generale di occultamento, anche sotto forma dell'omessa tenuta), distruzione e falsificazione, in tutto o in parte, della documentazione contabile, sorrette dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La bancarotta documentale "generica", viceversa, si configura nel caso in cui i libri o le altre scritture contabili siano stati tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, secondo una valutazione da effettuare in concreto sulla documentazione rinvenuta.

4.2. La condotta materiale concretamente contestata al ricorrente al capo 6), come chiaramente desumibile dalla lettura delle due sentenze di merito, è quella di aver sottratto e distrutto la documentazione contabile relativa al periodo antecedente alla sua gestione (debitamente ricevuta dai precedenti amministratori) e di aver omesso la tenuta della contabilità per il periodo seguente.

Ebbene, benché nella contestazione vi sia anche un riferimento al fatto di aver in tal modo reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli

affari della società, non vi è dubbio che entrambe le condotte materiali ascritte al ricorrente (distruzione e omessa tenuta) configurino ipotesi di "bancarotta documentale specifica", che richiedevano la dimostrazione del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Tale coefficiente psicologico, come noto, può essere dimostrato anche facendo ricorso ai c.d. "indici di fraudolenza", tenuto conto della «complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304).

Nel caso in esame, nel motivare in ordine alla sussistenza del dolo specifico, la Corte di appello di Venezia ha fatto riferimento essenzialmente a due dati: «una gestione per lo meno disinvolta fin dal 2013, con prelievi ingiustificati anche in concomitanza della nuova compagine societaria» e «l'avvenuta distruzione delle scritture precedenti».

Quest'ultimo dato, di per sé, indica tuttavia solo la condotta materiale, ma non anche il dolo specifico che deve connotare la stessa ai fini dell'integrazione del reato.

Quanto al primo elemento, del quale invero non si fa riferimento nella sentenza di primo grado, lo stesso doveva essere maggiormente approfondito ed esplicitato, tenuto conto del fatto che al Cutillo non risultano essere state mai contestate condotte distrattive; lo stesso risulta aver acquisito la carica di legale rappresentante verso la fine dell'anno 2013 e non risulta chiarito quali e quanti "prelievi" siano eventualmente addebitabili allo stesso, pur se non oggetto di formale contestazione.

Sotto tale profilo, la sentenza deve essere pertanto annullata, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Venezia per un nuovo esame sul punto, oltre che, conseguentemente, per l'eventuale incidenza della decisione sul trattamento sanzionatorio.

5. Il quarto motivo costituisce una mera riproposizione delle censure già formulate con i motivi precedenti e non individua ulteriori e specifici vizi della motivazione della sentenza impugnata, richiamando in modo assertivo il contenuto degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

Lo stesso è dunque manifestamente infondato con riferimento all'asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla violazione di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000, mentre deve ritenersi assorbito,

dall'accoglimento del precedente motivo, in ordine alle censure relative al reato di bancarotta fraudolenta documentale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, il 18/06/2026

Il Consigliere estensore
Mario Morra

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale